



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2023)

Indice:

Articolo 1 FINALITA'	3
Articolo 2 BENEFICIARI DELL'INTERVENTO	3
Articolo 3 MISURA DEL CONTRIBUTO	3
Articolo 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
Articolo 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	4
Articolo 6 CONTROLLI	4
Articolo 7 REVOCA O SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO	4
Articolo 8 RISORSE FINANZIARIE	4
Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	4

Art. 1 FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune di Silvi intende disciplinare la concessione del sostegno economico a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore (ex assegno baliatico) residenti nel territorio comunale, introdotto dal R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, convertito, nella L. 6 dicembre 1928 n. 2838. Ai sensi dell'art. 77, comma 3 della Legge Regionale n. 11 del 1999, il Comune provvede sulla base dei programmi e nel rispetto del limite delle proprie disponibilità di bilancio, all'attuazione degli indirizzi di politica sociale a tutela dell'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle cause e degli effetti della emarginazione, intervenendo, anche con sussidi di carattere economico che potranno essere erogati a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore. Le norme del presente Regolamento si ispirano alle disposizioni contenute nella L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, tra l'altro, che gli Enti locali mettano in atto interventi finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuali e familiari, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2 BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Sono beneficiari degli interventi previsti dal presente Regolamento i minori riconosciuti da un solo genitore:

- Che si trovino in condizione di disagio socioeconomico, attestata dall'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) che non superi i limiti previsti dal presente Regolamento così come individuati alla tabella all'Art.3;
- Che siano residenti nel Comune di Silvi;
- Che non abbiano compiuto il 16[^] anno di età e sino al giorno antecedente il compimento del 16[^]anno;

Art. 3 MISURA DEL CONTRIBUTO

I destinatari dell'intervento ricevono, in base ad un'istanza da presentarsi annualmente nelle modalità previste dal presente Regolamento, un sussidio economico ordinario per 12 mesi secondo le seguenti fasce di ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

FASCE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE
Da € 0,00 ad € 6.000,00	€ 140,00
Da € 6.001,00 ad € 10.000,00	€ 120,00
Da €10.001,00 ad € 15.000,00	€ 80,00

Il sussidio è da intendersi per ogni figlio riconosciuto da un solo genitore fino al giorno antecedente il compimento del 16[^] anno di età. L'erogazione del contributo avviene con cadenza quadrimestrale posticipata, previa istruttoria. Il sussidio è erogato soltanto al soggetto che ha prodotto l'istanza, non sono ammesse deleghe senza il parere motivato e scritto dell'assistente sociale competente.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi, compilata in autocertificazione, su apposito modulo predisposto dagli Ufficio competenti, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Modulistica".

Alla domanda il richiedente dovrà allegare:

- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Copia del documento di identità.

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno, fatta eccezione per le nascite successive a tale data.

In caso di minori nati dopo il 31 marzo dell'anno di riferimento il sussidio verrà erogato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino al termine dell'anno di competenza.

Art. 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Solo in esito all'istruttoria favorevole, l'erogazione del sussidio economico avverrà in tre soluzioni, secondo le seguenti scadenze:

- 1) entro il **30 aprile** (liquidazione del contributo spettante per periodo gennaio/aprile);
- 2) entro il **31 agosto** (liquidazione del contributo spettante per periodo maggio/agosto);
- 3) entro il **31 dicembre** (liquidazione del contributo spettante per periodo settembre/dicembre).

Art. 6 CONTROLLI

Il Comune si riserva di richiedere ai beneficiari degli interventi idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora la documentazione prodotta non attesti la veridicità di quanto dichiarato, il beneficio sarà interrotto con recupero di quanto erogato con effetto retroattivo dal momento del verificarsi della causa ostativa.

Art. 7 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Gli interventi assistenziali saranno revocati in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 RISORSE FINANZIARIE

Qualora le risorse stanziare siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, il sostegno economico verrà ridotto proporzionalmente, in base alle reali risorse disponibili nel bilancio comunale.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Dalla entrata in vigore del presente regolamento l'istruttoria sarà effettuata sulla base del nuovo regolamento, fatte salve le liquidazioni effettuate, e si considerano abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti precedenti e in modo particolare il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2000 "Regolamento comunale per la disciplina dell'assistenza a favore dei minori nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla sola madre o esposti".